



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO	CONSIGLIO COMUNALE	NUMERO 15	DATA 28/04/2022
---	-------------------------------	----------------------	----------------------------

Codice 11082

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICHE AL “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE”.

Adunanza straordinaria di prima convocazione, presso il Palazzo Comunale di San Giorgio su Legnano - Piazza IV Novembre n. 7 - Aula Consiliare “Giacomo Bassi”, il giorno giovedì 28 aprile 2022 – ore 21:00.

Alla trattazione dell’oggetto in epigrafe riportato risultano presenti i Signori:

n.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	CECCHIN WALTER	X	
2	MORELLI GIOVANNI		X
3	CAVALERI MICHELA ALESSANDRA	X	
4	MORELLI LINDA IN PONZELLETTI	X	
5	LAZZARONI MONICA	X	
6	VAROTTO MARIA CRISTINA	X	
7	GARAVAGLIA ROBERTO	X	
8	STAGNO ANDREA RINO	X	
9	GALLAZZI FRANCO	X	
10	TATTI CARLO MARIA		X
11	MEZZENZANA ROBERTA		X
12	TURTURIELLO ALBERTO		X
13	CAVALERI LORENZO	X	
Tot.		9	4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Domenico Antonio Salvatore D’ONOFRIO.

Il sig. Walter CECCHIN – Sindaco – assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

PUNTO N. 8 DELL'O.D.G.:

Modifiche al “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale”.

DELIBERA N. 15 DEL 28/04/2022

All’appello risultano altresì **presenti** gli Assessori il Sig. Claudio RUGGERI e il Sig. Giuseppe COLOMBO, componenti extra-consiliari della Giunta Comunale.

Alle ore **21:10**, nel corso della trattazione del capo 1 dell’O.d.G. («Interrogazione presentata dal Consigliere comunale Roberta MEZZENZANA presentata il 15/03/2022 prot. n. 2783 avente ad oggetto “Interrogazione circa l’alienazione degli strumenti musicali della banda di San Giorgio su Legnano”.»), giungono e partecipano ai lavori del Consiglio i Consiglieri Arch. Carlo Maria TATTI e la Sig.ra Roberta MEZZENZANA, per cui risultano **presenti 11** consiglieri ed **assenti 2** (il dr. Giovanni MORELLI e il Sig. Alberto TURTURIELLO); risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i 2 assessori esterni (il Sig. Claudio RUGGERI e il Sig. Giuseppe COLOMBO).

Alle ore **22:26**, nel corso della discussione sul capo 6 dell’O.d.G. («Approvazione del piano di protezione civile comunale.»), giunge e partecipa ai lavori del Consiglio il Consigliere dr. Giovanni MORELLI, per cui risultano **presenti 12** consiglieri ed **assente 1** (sig. Alberto TURTURIELLO); risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i 2 assessori esterni (i sig.ri Claudio RUGGERI e Giuseppe COLOMBO).

Alle ore **23:05**, alla ripresa dei lavori dopo la pausa effettuata alla fine della trattazione del capo 6 dell’O.d.G. («*Approvazione del piano di protezione civile comunale.*») non rientra in Aula e non partecipa oltre ai lavori consiliari il Consigliere Sig. Lorenzo CAVALERI per cui risultano **presenti 11** consiglieri ed **assenti 2** (il Sig. Alberto TURTURIELLO e il Sig. Lorenzo CAVALERI); risultano altresì **presenti**, senza diritto di voto, i 2 assessori esterni (il Sig. Claudio RUGGERI e il Sig. Giuseppe COLOMBO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell’avvenuta sospensione dei lavori, disposta dal Sindaco, in veste di Presidente, alla fine della trattazione del precedente capo 6 dell’O.d.G. («*Approvazione del piano di protezione civile comunale.*»), alle ore **22:50**, lavori poi ripresi alle ore **23:05** per la trattazione del successivo capo 7 dell’O.d.G. («*Individuazione dello schema regolatorio della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025.*»).

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con cui è stato adottato il *Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

*) l'art. 7 che, nel disciplinare la potestà di adottare *Regolamenti*, al primo comma dispone che:

«1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

*) l'art. 42 a disciplina delle *Attribuzioni dei consigli* il quale, al comma 2, espressamente prevede che:

«2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; (Omissis)»;

- il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i. recante *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali* ed in particolare:

*) l'art. 52 che, nel disciplinare la *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*, al comma 1 espressamente dispone che:

«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.»;

- la L. n. 212 del 27.07.2000 recante *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*;

- la L. n. 388 del 23.12.2000 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* ed in particolare:

*) l'art. 53 che, in tema di *Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni*, al comma 16, nel testo modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448 del 28.12.2001 (cd. finanziaria 2002), espressamente dispone che:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I relativi regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 recante *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22.12.2011 ed in particolare:

*) l'art. 13 che, nell'ambito della disciplina sull'*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*, ai commi 15 e 15-ter, nel testo modificato dal D.L. n. 34 del 30.04.2019 (c.d. *Decreto Crescita*), così come convertito in L. n. 58 del 28.06.2019, prevede, quale norma di portata generale, che:



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (Omissis)»;

«15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (Omissis)»;

- la L. n. 147 del 27.12.2013 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)* ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, dispone:

*) al comma 639: «639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.»;

- la circolare n. 2/DF del 22.11.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante *Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti*;

- la L. n. 160 del 27.12.2019 recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022* ed in particolare l'art. 1, che, tra l'altro, dispone:

*) al comma 738: «738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

- il D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 15 del 25.02.2022, recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi* ed in particolare l'art. 3 che, in tema di *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*, dispone:

*) al comma 5-quinquies: «5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»;

*) al comma 5-sexiesdecies: «5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.»;

- la nota IFEL del 31.03.2022 recante *Termini di scadenza per l'approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti del prelievo sui rifiuti e per la scelta del quadrante della qualità del servizio rifiuti*;
- il vigente *Statuto Comunale* approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 16.02.2006 (pubblicato sul BURL serie straordinaria inserzioni n. 22/6 del 29.05.2006) e, in particolare, l'art. 29 in tema di *Competenze del Consiglio Comunale*;
- il vigente *Regolamento generale delle entrate comunali* approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17.01.2001, così come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30.07.2020;
- il vigente *Regolamento di Contabilità* dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 15.07.2016, così come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 21.12.2018;
- il vigente *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale* approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018, così come da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021;

CONSIDERATO:

- **CHE** si rende necessario adeguare il testo del *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, tra l'altro, al fine di:
 - esplicitare con maggiore dettaglio le disposizioni in materia di superfici esenti dal tributo;
 - modificare la disciplina delle agevolazioni a carico del bilancio comunale stabilendo che i conferimenti relativi ai sacchi contenenti pannolini per neonati o presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) siano esclusi dalla commisurazione puntuale del tributo;
 - recepire gli aggiornamenti agli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente;

ESAMINATO l'allegato schema di riforma degli articoli del *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, predisposto dal competente Ufficio Tributi, così come esposto nel documento Allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONCESSA, dal Sig. Sindaco, la parola all'Assessore alla partita perchè illustri il capo in trattazione.

UDITO l'Assessore, il Sig. Giuseppe COLOMBO, con deleghe ai «tributi» ed alla «Polizia Locale», illustrare l'argomento iscritto all'Ordine del Giorno.



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155
☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837
www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

EFFETTUATA la discussione consiliare senza che siano stati consegnati al Segretario Comunale documenti letti in aula dai Consiglieri e di cui si è richiesta l'allegazione al verbale.

DATO ATTO che la discussione consiliare, nella sua interezza, è ascoltabile sul sito internet istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org/>, nell'apposita area dedicata.

FORMULATE le seguenti dichiarazioni di voto:

Per il Gruppo Consiliare *Lega Nord*, il Consigliere Arch. Carlo Maria TATTI, Capogruppo, preannuncia voto contrario.

Per il Gruppo Consiliare *Vivere San Giorgio*, il Consigliere sig. Franco GALLAZZI, Capogruppo, preannuncia voto favorevole.

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) e
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile di Servizio competente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI e Sig.ra Roberta MEZZENZANA) e n. 0 astenuti espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche agli articoli di cui al vigente *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale* nel testo esposto nel documento unito alla presente deliberazione quale Allegato "A";
2. **DI DARE ATTO:**
 - **CHE** il testo del *Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) con commisurazione puntuale*, coordinato con le modifiche di cui all'Allegato "A", è riportato nell'Allegato "B" alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
 - **CHE** tale testo ha valore meramente ricognitivo e conoscitivo per le parti non oggetto di specifica modifica nell'odierna seduta;
3. **DI DARE ATTO** che le modifiche deliberate entrano in vigore il giorno 01.01.2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16, della L. n. 388 del 23.12.2000 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30.12.2021;



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Città Metropolitana di Milano

PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)

CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - 📠 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

4. **DI PROCEDERE** all'invio della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, così come confermato dalla circolare MEF n. 2/DF del 22.11.2019;
5. **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei Settori competenti ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art.134, comma IV, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. **9** voti favorevoli, n. **2** contrari (i Consiglieri: Arch. Carlo Maria TATTI e Sig.ra Roberta MEZZENZANA) e n. **0** astenuti espressi in forma palese da n. **11** Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
 (Walter Cecchi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dr. Domenico A.S. D'Onofrio

Allegato "A"

CONFRONTO TESTI

In corsivo le parti modificate

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Articolo 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.</p> <p>2. Definizioni. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) locali, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo; c) utenze domestiche, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere; e) possesso la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; f) detenzione la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato; <p>3. Sono escluse dal tributo:</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.</p> <p>2. Definizioni. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) locali, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo; c) utenze domestiche, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; d) utenze non domestiche, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere; e) possesso la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie; f) detenzione la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato; <p>3. Sono escluse dal tributo:</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. <i>La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.</i></p> <p>5. <i>La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</i></p> <p>(comma introdotto)</p>	<p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p> <p>4. <i>La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.</i></p> <p>5. <i>Per le utenze domestiche destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box) la presenza di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestati, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.</i></p> <p>6. <i>Per le utenze domestiche non destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box) la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.</i></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>(comma introdotto)</i></p> <p><i>(comma introdotto)</i></p> <p><i>(comma introdotto)</i></p>	<p>7. Per le utenze non domestiche la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.</p> <p>8. Per le utenze non domestiche la dichiarazione rilasciata a pubbliche autorità da uno dei titolari o degli amministratori ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio della stessa costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.</p> <p>9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</p> <p><i>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:</i></p> <p><i>a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8 ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI</p> <p><i>1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:</i></p> <p><i>a) le utenze domestiche effettivamente non utilizzate:</i></p> <p><i>a. se destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box), purché sprovviste di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;</i></p> <p><i>b. se non destinate ad uso abitativo</i></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>b) <i>le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</i></p> <p>c) <i>i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;</i></p> <p>d) <i>le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;</i></p> <p>e) <i>le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</i></p> <p>f) <i>le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;</i></p> <p>g) <i>per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate</i></p>	<p><i>(ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box), purché sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;</i></p> <p>b) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati;</p> <p>c) le utenze non domestiche effettivamente non utilizzate, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a. <i>siano sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;</i></p> <p>b. <i>nessuno dei titolari o degli amministratori abbia rilasciato a pubbliche autorità dichiarazioni ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile;</i></p> <p>c. <i>gli enti competenti non abbiano rilasciato, neppure in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di una attività nell'immobile;</i></p> <p>d) <i>le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;</i></p> <p>e) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;</p> <p>f) le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><i>né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;</i></p> <p><i>h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;</i></p> <p><i>i) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.</i></p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p>	<p><i>presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;</i></p> <p><i>g) le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;</i></p> <p><i>h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;</i></p> <p><i>i) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;</i></p> <p><i>j) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori.</i></p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.</p>	<p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</p> <p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.</p> <p><i>2-bis. (comma introdotto)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13 DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE</p> <p>1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.</p> <p><i>2-bis. Il Comune si riserva, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, di stabilire l'esclusione dalla misurazione puntuale di alcune quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) o di altra tipologia di rifiuto, ovvero di stabilire che la misurazione sia effettuata solo per scopi statistici senza che tali</i></p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, di norma, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147:</p> <p>a) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione</p>	<p><i>conferimenti possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo. In ogni caso, la misurazione dei conferimenti di rifiuto urbano residuo (RUR) appartenenti alle tipologie di seguito indicate è oggetto di misurazione puntuale solo per scopi statistici, senza che possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sacchi utilizzati per il conferimento di pannolini, purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui vengono richiesti;</i> • <i>sacchi utilizzati per il conferimento di presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie), purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi forniti dalla ASST competente per territorio.</i> <p>3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, di norma, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147:</p> <p>a) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.</p> <p>b) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; <p>c) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.</p> <p>d) Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente integra il Piano finanziario presentato dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe.</p> <p>e) ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.</p>	<p>dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.</p> <p>b) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; <p>c) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.</p> <p>d) Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente integra il Piano finanziario presentato dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe.</p> <p>e) ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.</p>	<p>4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p><i>(comma introdotto)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 40 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO</p> <p>1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p><i>3. I richiami e le citazioni di atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente si devono intendere fatti al testo vigente delle stesse, nonché agli atti successivamente emanati a disciplina delle medesime fattispecie. I richiami al metodo tariffario MTR si intendono fatti al metodo tariffario MTR-2, con riferimento alle annualità disciplinate da questo.</i></p>
ALLEGATO 3	ALLEGATO 3
<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI</p> <p>1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) Sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione, escluse pertinenze come box o cantine, non maggiore di 50 mq in cui il nucleo familiare non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;</p> <p>b) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente invalido almeno al 74% ed il valore dell'ISEE del nucleo sia inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle</p>	<p style="text-align: center;">AGEVOLAZIONI</p> <p>1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:</p> <p>a) Sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione, escluse pertinenze come box o cantine, non maggiore di 50 mq in cui il nucleo familiare non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;</p> <p>b) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente invalido almeno al 74% ed il valore dell'ISEE del nucleo sia inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>tariffe;</p> <p>c) (lettera abrogata)</p> <p>d) <i>Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di pannolini, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La dotazione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta ha validità per l'intero periodo di diritto all'agevolazione;</i></p> <p>e) <i>Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di presidi, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio. La dotazione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta deve essere ripresentata entro il 31/12 di ognuno degli anni successivi, nel caso in cui la patologia permanga in essere.</i></p> <p>2. <i>I soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.</i></p>	<p>tariffe;</p> <p>c) (lettera abrogata)</p> <p>d) (lettera abrogata)</p> <p>e) (lettera abrogata)</p> <p>2. (comma abrogato)</p>

IL SINDACO
(Walter Rocchini)



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico A.S. D'Onofrio

Allegato "B"

COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE**
Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 6 marzo 2018

DELIBERA	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n. 2 del 06.03.2018	Approvazione	01.01.2018 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)
C.C. n. 5 del 15.03.2019	Modifiche agli articoli: 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo 15 - Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori 16 - Tariffe per le utenze domestiche 17 - Occupanti le utenze domestiche 18 - Tariffe per le utenze non domestiche 19 - Classificazione delle utenze non domestiche 33 - Sanzioni Allegato 3 - Agevolazioni	01.01.2019 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)
C.C. n. 43 del 19.12.2019	Modifiche agli articoli: 1 - Oggetto del regolamento 7 - Soggetti passivi 12 - Costo di gestione 13 - Determinazione e approvazione delle tariffe 17 - Occupanti le utenze domestiche 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche 31 - Poteri del Comune Allegato 3 - Agevolazioni	01.01.2020 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)

<p>C.C. n. 25 del 29.06.2021</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche agli articoli:</p> <p>1 - Oggetto del regolamento 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti 3 - Convenzioni 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo 7 - Soggetti passivi 8 - Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti 9 - Esclusione delle superfici dall'obbligo di conferimento 10 - Esclusione delle superfici per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 11 - Superficie degli immobili 12 - Costo di gestione 13 - Determinazione e approvazione delle tariffe 15 - Periodi di applicazione del tributo e regole sulle dotazioni di sacchi/contenitori 17 - Occupanti le utenze domestiche 18 - Tariffe per le utenze non domestiche 19 - Classificazione delle utenze non domestiche 21 - Tributo giornaliero 22 - Tributo provinciale 23 - Riduzioni per le utenze domestiche 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche 25 - Riduzioni per il riciclo e il recupero dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 27 - Agevolazioni 30 - Contenuto e presentazione della dichiarazione 31 - Poteri del comune 32 - Accertamento 33 - Sanzioni 34 - Riscossione Allegato 1 - Utenze domestiche Allegato 2 - Utenze non domestiche Allegato 4 - Elenco dei rifiuti urbani - allegato L-quater parte IV D.Lgs. 152/2006 Allegato 5 - Tabella delle attività con esclusione parziale delle superfici</p>	<p style="text-align: center;">01.01.2021 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000)</p>
<p>C.C. n. 15 del 28.04.2022</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche agli articoli:</p> <p>6 - Presupposto per l'applicazione del tributo 8 - Esclusione delle superfici per inidoneità a produrre rifiuti 13 - Determinazione e approvazione delle tariffe 40 - Clausola di adeguamento Allegato 3 - Agevolazioni</p>	<p style="text-align: center;">01.01.2022 (ex art. 53, comma 16, L. 388/2000 ed ex art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 228/2021)</p>

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Articolo 3 – CONVENZIONI
- Articolo 4 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- Articolo 5 – SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Articolo 6 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 7 – SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 8 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 9 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO
- Articolo 10 – ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO
- Articolo 11 – SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

- Articolo 12 – COSTO DI GESTIONE
- Articolo 13 – DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 14 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE
- Articolo 15 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI
- Articolo 16 – TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 17 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 18 – TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 19 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 20 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- Articolo 21 – TRIBUTO GIORNALIERO
- Articolo 22 – TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Articolo 23 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 24 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 25 – RIDUZIONI PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

- Articolo 26 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
- Articolo 27 – AGEVOLAZIONI
- Articolo 28 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Articolo 29 – OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Articolo 30 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- Articolo 31 – POTERI DEL COMUNE
- Articolo 32 – ACCERTAMENTO
- Articolo 33 – SANZIONI
- Articolo 34 – RISCOSSIONE
- Articolo 35 – INTERESSI
- Articolo 36 – RIMBORSI
- Articolo 37 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Articolo 38 – CONTENZIOSO E MEDIAZIONE

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 39 – ENTRATA IN VIGORE
- Articolo 40 – CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
- Articolo 41 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
- Articolo 42 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATI

- Allegato 1 – UTENZE DOMESTICHE
- Allegato 2 – UTENZE NON DOMESTICHE
- Allegato 3 – AGEVOLAZIONI
- Allegato 4 – ELENCO DEI RIFIUTI URBANI - ALLEGATO L-QUATER PARTE IV D.LGS. 152/2006
- Allegato 5 – TABELLA DELLE ATTIVITÀ CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 commi da 639 a 704, di seguito Legge 147/2013, relativa alla Tassa sui Rifiuti, di seguito TARI o tributo, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge 147/2013 sopra citata, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.¹
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e s.m.i., i regolamenti e le deliberazioni dei competenti organi comunali.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.²
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel

¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento, ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati deliberati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Il tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, così come integrato dal presente Regolamento. Poiché il Comune ha realizzato un sistema di misurazione puntuale della quantità di alcuni dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, la determinazione e l'applicazione della quota variabile della tariffa tiene conto anche di tali rilevazioni.

² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

presente Regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Così come ridefinito dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, i rifiuti elencati all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) del medesimo D. Lgs.:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

Ai sensi dell'art. 184, comma b-sexies del medesimo D. Lgs, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.³

5. Così come ridefinito dal D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2

³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) d) ed e) del presente comma.

- dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - i) i veicoli fuori uso. ⁴

6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. ⁵

Articolo 3 CONVENZIONI ⁶

1. Fino alla data del 31/12/2020 sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 6 del Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. ⁷

2. A decorrere dal 01/01/2021, il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può stipulare apposite

⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. *Alla data di approvazione del presente Regolamento sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:*

- a) *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;*
- b) *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;*
- c) *i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie;*

⁵ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁶ Titolo modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Titolo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

Articolo 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti che rientrano nella definizione contenuta nell'art. 6 del Regolamento di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale, valida fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art.195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento.

convenzioni per definire le modalità organizzative atte a gestire il conferimento dei rifiuti, e la corrispondente copertura tariffaria, da parte di produttori di rifiuti urbani che derogano agli standard di servizio individuati dai Contratti di Servizio e/o dal Regolamento della raccolta dei rifiuti urbani approvati dal Consiglio Comunale o che producano rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater che il produttore richieda di conferire al servizio pubblico. Il Gestore procede inoltre ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dei produttori di rifiuti urbani sulla base della dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del presente Regolamento, o che vengano individuati a seguito di opportune verifiche, volte a garantire la sostenibilità del servizio pubblico di raccolta sulla base delle quantità o qualità di rifiuto conferito. L'approvazione dello schema di convenzione tipo e il tariffario per la copertura del costo dei servizi a convenzione è demandata alla competenza della Giunta Comunale.⁸

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.⁹

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Possono essere assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo contenuto nel Regolamento di gestione dei rifiuti di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, effettuate le opportune verifiche, specifici - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 in cui viene comunicato il superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, oppure dalla data in cui il Comune o il Gestore rilevi un effettivo superamento del predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti attraverso apposita **convenzione** e definisca la corrispondente copertura tariffaria. Qualora il Comune manifesti la propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani.

⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256 comma 2 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.¹⁰

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.¹¹

Articolo 5 **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile e delle relative pertinenze, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

¹⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

¹¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, alla data di approvazione del presente Regolamento, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;*
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;*
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del Regolamento (CE) n. 1774/2002;*
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.*

3. In caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, delle attività di gestione, riscossione e accertamento del tributo, il soggetto affidatario agisce in nome e per conto del Comune nell'applicazione del presente Regolamento.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.¹²

2. Definizioni. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie accatastate o accatastabili, porticati attrezzati con elementi che ne consentono l'immediata chiusura) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
- c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;
- e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;¹³

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le **aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili**, quali, ad esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i lastrici solari, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative;
- b) le **aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c.** che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

¹² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.

¹³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Definizioni. Si intendono per:

- a) **locali**, le strutture e le costruzioni stabilmente infisse al suolo o nel suolo chiuse o chiudibili (es. tettoie) anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;*
- c) **utenze domestiche**, le occupazioni di superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;*
- d) **utenze non domestiche**, le occupazioni delle restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;*
- e) **possesso** la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;*
- f) **detenzione** la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto o comodato;*

4. La **presenza di conferimenti di rifiuti** costituisce in ogni caso presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.¹⁴

5. Per le **utenze domestiche destinate ad uso abitativo** (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box) la presenza di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestati, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.¹⁵

6. Per le **utenze domestiche non destinate ad uso abitativo** (ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box) la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.¹⁶

7. Per le **utenze non domestiche** la presenza di anche uno solo dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore, a chiunque intestato, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.¹⁷

8. Per le **utenze non domestiche** la dichiarazione rilasciata a pubbliche autorità da uno dei titolari o degli amministratori ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile oppure il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio della stessa costituisce presunzione semplice dell'occupazione o della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, nonché presunzione semplice di imponibilità delle superfici.¹⁸

9. La **mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.**¹⁹

¹⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. La presenza di conferimenti di rifiuti costituisce in ogni caso presunzione di occupazione. Per le utenze domestiche la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore e/o gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

¹⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021:

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte dell'utente o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

¹⁶ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

¹⁷ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

¹⁸ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

¹⁹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

Articolo 7 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto di cui all'art. 6, con vincolo di solidarietà all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, in particolare tra i componenti del nucleo anagrafico o i loro eredi o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o le medesime dotazioni. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le **utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o che è stato oggetto di accertamento o i componenti del nucleo familiare o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti;
- b) per le **utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed gli associati o altri debitori con vincolo di solidarietà disposto da leggi e regolamenti o da accordi tra le parti.

2. Per le parti **comuni condominiali** di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di **detenzione temporanea** di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, salvo diversa pattuizione con il Comune.

4. Nel caso di locali in **multiproprietà e di centri commerciali integrati** il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, salvo diversa pattuizione con il Comune, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile all'utenza non domestica è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie dichiarata a tal fine utilizzata, indipendentemente dalla destinazione d'uso dei locali ai fini urbanistici.²⁰

6. In presenza di contratti di assistenza domiciliare (ad esempio badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché iscritti anagraficamente in nucleo separato), il tributo può essere assolto dal possessore dei locali.²¹

7. Non si configura soggettività passiva per sedi legali e sedi di prestatori d'opera, per le quali venga dichiarata, dai rappresentanti legali o dai titolari, assenza di occupazione di superfici di locali ed aree adibiti all'esercizio dell'attività.²²

²⁰ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019.

²¹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

²² Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Articolo 8

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. *Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:*

- a) *le utenze domestiche effettivamente non utilizzate:*
 - a. *se destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita da un'abitazione con cantina e box), purché sprovviste di almeno due dei servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;*
 - b. *se non destinate ad uso abitativo (ad esempio, un'utenza costituita solo da cantine, depositi o box), purché sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;*
- b) *solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati;*
- c) *le utenze non domestiche effettivamente non utilizzate, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:*
 - a. *siano sprovviste di tutti i servizi di erogazione idrica, erogazione elettrica/forza motrice o erogazione gas/calore;*
 - b. *nessuno dei titolari o degli amministratori abbia rilasciato a pubbliche autorità dichiarazioni ai fini dell'esercizio di una attività nell'immobile;*
 - c. *gli enti competenti non abbiano rilasciato, neppure in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di una attività nell'immobile;*
- d) *le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- e) *i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- f) *le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- g) *le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- h) *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- i) *le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;*
- j) *le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento*

con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori. ²³

²³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021 (modificate rispetto alla versione precedente solo le lettere e) ed f)):

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;*
- b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;*
- e) le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di presidio, purché di fatto non utilizzate, nonché le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- f) le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, non delimitate da sbarre o altre strutture che impediscano l'accesso continuativo, e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;*
- i) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.*

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino non utilizzabili e di fatto non utilizzati per tutto l'anno, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione effettivamente non utilizzate, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 6 comma 4;*
- b) le superfici, coperte o scoperte, destinate al solo esercizio di attività sportiva, effettivamente utilizzate come tali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- c) i locali e volumi tecnici stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, locali caldaia, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, serbatoi, silos e simili, caveau e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- d) le unità immobiliari in oggettive condizioni di inabitabilità, e di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento con decorrenza dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, anche nel caso in cui risultasse antecedente alla data riportata nella eventuale certificazione di fine lavori;*
- e) le aree produttive impraticabili e in abbandono, non soggette a manutenzione, o stabilmente munite di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, o intercluse da stabile recinzione che impedisce alcun tipo di*

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, da presentare nei termini di cui all'art. 30 comma 1 del presente Regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, anche attraverso sopralluogo, o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.²⁴

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10

ESCLUSIONE DELLE SUPERFICI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle **utenze non domestiche** non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.²⁵

presidio, purché di fatto non utilizzate;

- f) le aree scoperte non operative adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e quelle ornamentali non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, incluse le aree di parcheggio non delimitate e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;*
- h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale;*
- i) solai, sottotetti e cantine impraticabili, non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi o comunque con altezza inferiore a m. 1,50 purché di fatto non utilizzati.*

²⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

²⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano in via continuativa e prevalente rifiuti

2. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree, dei depositi e della parte di area dei magazzini che non siano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche che producono rifiuti urbani.²⁶

3. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici ed aree di cantiere in cui si producono rifiuti da costruzione e demolizione nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione e si effettua attività di scavo;
- e) le superfici ed aree sulle quali vengono prodotti rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, da potabilizzazione, trattamento e depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, da fosse settiche e reti fognarie;
- f) le superfici ed aree in cui si gestiscono o stoccano veicoli fuori uso.²⁷

speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

²⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. In caso di formazione continuativa ed equivalente di rifiuti assimilati e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, la tariffa è calcolata applicando una riduzione del 50% alla superficie dello specifico locale, area produttiva o magazzino.

²⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Non sono in particolare soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole, costituite da locali ed aree, limitatamente a quelle adibite all'effettivo esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, serre a terra, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. n. 527/1988 come convertito con L. n. 45/1989, adibite, come attestato dalla denuncia corredata da apposita planimetria e/o da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

4. La classificazione dei rifiuti urbani è riportata nell'Allegato 4 al presente Regolamento.²⁸

5. Fermo restando l'obbligo di adeguata delimitazione degli spazi in cui si producono rifiuti speciali, qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una concomitante produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato 5.²⁹

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) **indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi**, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o recupero). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.
- b) **comunicare**, entro il mese di giugno degli anni successivi, con apposita dichiarazione, utilizzando la modulistica o altri canali di comunicazione attivati dal Comune o dal Gestore, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti, allegando le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di smaltimento o recupero dei rifiuti stessi. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.³⁰

7. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non avrà effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.

²⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

²⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. Qualora non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare con precisione le superfici in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando alla superficie produttiva su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nell'Allegato 5.

³⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) ***indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o comunicare tramite denuncia di variazione, negli anni successivi**, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o delle sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti ivi prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice rifiuto e per destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD, formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo.*
- b) ***comunicare, a richiesta del Comune**, i quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni precedenti, distinti per superfici di formazione, codice CER e destinazione (smaltimento o riciclo), allegando la documentazione attestante il conferimento presso imprese a ciò abilitate (copia del MUD o dei formulari, dichiarazioni degli smaltitori, ecc.) oppure, se ammessa dal Funzionario Responsabile del tributo, apposita autocertificazione. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare di riferimento.*

Articolo 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.³¹

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.³²

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. La superficie dei locali o delle aree tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga documentazione, ovvero da misurazione diretta.

5. Per i **distributori di carburante** sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

³¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

*1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.*

³² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

*3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.*

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.³³

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle Linee Guida del Ministero dell'Economia ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare tenuto conto della Deliberazione 443/2019 e le sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.³⁴

3. (comma abrogato)³⁵

4. (comma abrogato)³⁶

³³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

³⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alle Linee Guida del Ministero dell'Economia ed ai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dal Gestore, integrato dai costi sostenuti dal Comune, in conformità alle prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alle Linee Guida del Ministero dell'Economia, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, da farsi pervenire al Comune nei tempi e con le modalità da esso disposte, e approvati dall'Autorità competente ovvero, in mancanza, dal Comune medesimo.

³⁵ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Il Piano Finanziario indica anche gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

³⁶ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. Il Comune può decidere di far riportare a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi, l'eventuale scostamento netto tra il gettito necessario alla copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario e il gettito totale a consuntivo, al netto del tributo provinciale. Lo scostamento positivo è riportabile per intero. Lo scostamento negativo è invece riportabile per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili ovvero da eventi imprevedibili, non dipendenti da negligente gestione del servizio.

5. (comma abrogato)³⁷

Articolo 13

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, con possibilità di attivare la misurazione di ulteriori frazioni di rifiuti differenziati, così come indicato dal presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di deliberare, contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe annuali, la commisurazione della tariffa alle quantità raccolte per altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto della raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali, previa adozione di sistemi di misurazione, anche di tipo semplificato, che rilevino i volumi dei contenitori consegnati in dotazione e/o i conferimenti effettuati.

2-bis. Il Comune si riserva, con la deliberazione di approvazione delle tariffe, di stabilire l'esclusione dalla misurazione puntuale di alcune quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) o di altra tipologia di rifiuto, ovvero di stabilire che la misurazione sia effettuata solo per scopi statistici senza che tali conferimenti possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo. In ogni caso, la misurazione dei conferimenti di rifiuto urbano residuo (RUR) appartenenti alle tipologie di seguito indicate è oggetto di misurazione puntuale solo per scopi statistici, senza che possano essere utilizzati per la commisurazione del tributo:

- *sacchi utilizzati per il conferimento di pannolini, purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui vengono richiesti;*
- *sacchi utilizzati per il conferimento di presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie), purché appartenenti ai lotti distribuiti appositamente a cura dell'Ufficio Ecologia, che è autorizzato a consegnare al massimo n. 40 sacchi all'anno alle utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi forniti dalla ASST competente per territorio.*³⁸

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, di norma, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del

³⁷ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. *Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/1997, la tariffa deliberata può essere modificata, nel corso dell'anno tributario, in presenza di rilevanti incrementi nel costo del servizio. L'incremento della tariffa decorre dalla data di entrata in vigore della relativa deliberazione di modifica e non ha effetto retroattivo.*

³⁸ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti urbani, anche differenziati, deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147:

- a) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- b) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
- d) Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente integra il Piano finanziario presentato dal Gestore, secondo quanto previsto dal metodo MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e delle tariffe.
- e) ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.³⁹

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera

³⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.
Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, fatto salvo quanto disposto dai provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Ove la delibera non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Le tariffe sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. Ove la deliberazione non fosse adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

non è adottata entro tale termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore. ⁴⁰

Articolo 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE E ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza **domestica** e di utenza **non domestica**.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
5. L'identificazione delle utenze domestiche e non domestiche avviene mediante l'assegnazione di un codice personale e univoco attribuito a ciascuna utenza conferente.
6. L'identificazione dell'utenza cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo solidali o integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, nonché mediante idonee attrezzature installate negli appositi punti di conferimento.
7. Il sistema di misurazione puntuale consente di identificare l'utenza, registrare il numero dei conferimenti con indicazione del momento del prelievo e misurare la quantità di rifiuti conferiti attraverso i metodi di pesatura, diretta o indiretta, adottati dal Comune.
8. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti, e l'identificazione del contenitore o del sacco appositamente dotato di un dispositivo elettronico di controllo viene effettuata attraverso apposite dotazioni installate a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta nonché attraverso apposite dotazioni direttamente utilizzate dagli operatori addetti alla raccolta o installate presso punti di conferimento.
9. Il volume dei rifiuti conferiti è determinato dalle dimensioni e capacità del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito. Il Comune delibera, per ciascuna frazione di rifiuto misurata, il coefficiente di peso specifico (Kpeso) in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata dal rapporto tra la quantità dei rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata. In sede di prima applicazione, se non sono disponibili dati storici appropriati, il coefficiente di peso

⁴⁰ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

specifico può essere ricavato da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.

10. Nei casi eventuali di pesatura diretta, la quantità di rifiuti, per frazione di rifiuto oggetto di misurazione prodotta dalla singola utenza, è calcolata come sommatoria delle registrazioni del peso conferito per ciascuna utenza espresso in chilogrammi.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E REGOLE SULLE DOTAZIONI DI SACCHI/CONTENITORI

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'**obbligazione tariffaria** decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, o la detenzione o il possesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 7 comma 3, dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. La **cessazione**, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto alla disapplicazione della tariffa a decorrere dalla data di presentazione della denuncia di cessazione oppure, se più favorevole al contribuente, dalla data di inizio di una nuova utenza per i medesimi locali ed aree.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 30, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente che produce tardiva denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero, oppure a seguito di verifiche d'ufficio. Per le utenze non domestiche può costituire titolo di cessazione anche il reperimento di idonea documentazione attestante la cessazione-sospensione di utilizzo dell'immobile o la cessazione-sospensione-messa in liquidazione dell'attività, rilasciata da parte degli enti competenti o attestata da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità.

5. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

6. A decorrere dall'inizio dell'occupazione l'utente ha **obbligo di ritirare la prima dotazione** di sacchi e/o contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo da utilizzare per conferire i rifiuti prodotti. Esaurita la scorta per avvenuti conferimenti, l'utente è autorizzato a ritirare le successive dotazioni, anche tramite distributori automatici utilizzando la Carta CRS dell'intestatario dell'utenza domestica oppure apposita tessera rilasciata dai competenti uffici comunali alle utenze non domestiche ed ai possessori di seconde case nel medesimo territorio comunale. L'entità delle dotazioni è deliberata

annualmente dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe.

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati, saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.⁴¹

8. In caso di cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Comune, le eventuali dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione, oltre all'addebito dei conferimenti effettuati e al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.⁴²

9. Al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione dei minimi di cui al comma 5 dell'articolo 16, in presenza di contratti di assistenza domiciliare (badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo

⁴¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione, oltre al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

7. In caso di cessazione dell'utenza, le dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune, salvo i casi di variazione di indirizzo dell'utente all'interno del territorio comunale o di subentro familiare di un componente del nucleo o dell'erede del cessato, nel qual caso le dotazioni non rese verranno trasferite d'ufficio alla nuova utenza o al subentrante. Nel caso in cui i contenitori utilizzati siano di proprietà dell'utente anziché in comodato d'uso, devono essere resi al Comune i dispositivi elettronici di controllo apposti sui medesimi dal Gestore. Per le dotazioni non rese e non trasferibili d'ufficio saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione.

⁴² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, introdotto con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

8. In caso di cessazione delle condizioni di agevolazione disposte dal Comune, le eventuali dotazioni di sacchi o di contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo, non possono più essere utilizzati e devono essere resi al Comune. Per le dotazioni non rese saranno applicate le sanzioni previste nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani in caso di utilizzo per il conferimento dei rifiuti in data successiva a quella di cessazione delle condizioni di agevolazione, oltre al costo delle dotazioni ricevute in comodato d'uso e non rese, applicando il listino approvato dal Comune.

con regolare contratto di assunzione, ancorché non iscritti all'anagrafe o iscritti anagraficamente in nucleo separato) è facoltà del soggetto passivo richiedere l'incremento del proprio nucleo per un numero di componenti pari ai soggetti contrattualizzati effettivamente conviventi.⁴³

Articolo 16

TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o **in caso di assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 3 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 5.

3. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

4. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe.

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere **la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile**, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.⁴⁴

⁴³ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁴⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo, tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni del nucleo e del periodo di occupazione avvenute in corso d'anno. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

6. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

7. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo, essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

8. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità domestiche, con un minimo numero deliberato dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, che ne facciano richiesta tramite il soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione (**utenze domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita alle utenze facenti parte dell'aggregazione in funzione del numero dei componenti del proprio nucleo, sulla base della classificazione di cui alla tabella A. L'uso di detta tipologia di raccolta aggregata è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo degli occupanti delle singole unità abitative associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento. Ogni variazione delle utenze delle singole unità abitative che utilizzano il sacco e/o contenitore condiviso dovrà essere anche comunicata dal soggetto autorizzato a rappresentare l'aggregazione.

9. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria **residenza anagrafica**, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. E' comunque facoltà del contribuente dichiarare dimoranti per periodi inferiori a sei mesi e richiedere l'inclusione nel nucleo familiare di badanti, anche se iscritte anagraficamente in nucleo autonomo, ai fini dell'applicazione della tariffa.⁴⁵

⁴⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche corrispondenti a nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche **condotte stabilmente da soggetti non residenti** nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati stabilmente da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **4** unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con **1** occupante se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. I locali ed i depositi che non costituiscono pertinenza dell'abitazione, utilizzati o utilizzabili dal contribuente non in esercizio di impresa, si considerano parimenti utenze domestiche con **1** occupante, se condotte da persona fisica.⁴⁶

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di locazione, usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver **trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)** o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **1** unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da **due o più nuclei** familiari la tariffa è calcolata, in assenza di specifica indicazione in denuncia, attribuendo ad ognuno dei nuclei una quota della superficie totale proporzionale al numero di componenti dei singoli nuclei, salvo il caso in cui la superficie occupata dai distinti nuclei sia esattamente distinguibile.

7. Il numero degli occupanti viene adeguato in corso d'anno sulla base delle variazioni intervenute, con possibilità di eventuale conguaglio per le variazioni acquisite successivamente alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1.

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per **uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo**, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3 e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a **1** unità.⁴⁷

almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

⁴⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

⁴⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

8. Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, al quale sono assimilati ai fini del presente regolamento gli utilizzi attraverso affitti temporanei, e per le

9. Per le unità abitative la cui superficie è totalmente o parzialmente adibita ad uso affittacamere, casa-vacanza, affitto breve e temporaneo (anche attraverso piattaforme web) e similari, il numero degli occupanti è pari al numero di posti letto offerti.⁴⁸

Articolo 18

TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. **In caso di mancato ritiro delle dotazioni** di sacchi o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo, o in caso di **assenza di conferimento di rifiuti**, ciascuna utenza non domestica attiva è comunque tenuta a corrispondere la quota fissa, nonché la quota variabile 1 di cui al successivo comma 4 e il minimo conferimento della quota variabile 2 di cui al successivo comma 6.

3. I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche sulla base di quanto previsto nel presente regolamento e nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani.⁴⁹

4. La **quota variabile 1 della raccolta differenziata**, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a 1 unità.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

8. *Per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, ad esempio da eredi, da residenti nel medesimo Comune presso altra unità immobiliare, da residenti in altri comuni nei casi diversi da quelli di cui al comma 3, e per le abitazioni occupate da residenti o con dimora all'estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di 1 unità ogni 100 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).*

⁴⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, introdotto con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

9. *Al fine di evitare effetti distorsivi nell'applicazione dei minimi di cui al comma 5 dell'articolo 16, in presenza di contratti di assistenza domiciliare (badanti e domestici conviventi con il soggetto passivo con regolare contratto di assunzione, ancorché iscritti anagraficamente in nucleo separato) è facoltà del soggetto passivo richiedere l'incremento del proprio nucleo per un numero di componenti pari ai soggetti contrattualizzati effettivamente conviventi.*

⁴⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. *I sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile sono conferibili dalle singole utenze non domestiche fino alla concorrenza del limite massimo di assimilazione sulla base di quanto previsto nel vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Rifiuti Urbani. Per le utenze che superino il predetto limite, il Comune, anche tramite il Gestore, attua le specifiche misure organizzative atte a gestire tali conferimenti attraverso apposita convenzione di cui art. 3 comma 2 e determina la corrispondente copertura tariffaria.*

5. La **quota variabile 2 della raccolta puntuale** è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza, secondo le modalità di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento, nonché ad ogni altra frazione o flusso di rifiuto oggetto della raccolta differenziata per la quale il Comune delibera di attuare sistemi di misurazione, diretta o indiretta, ed approvi annualmente le relative tariffe, rapportabili alla quantità di rifiuto differenziato raccolto presso ciascuna utenza e/o al volume dei contenitori di rifiuto differenziato assegnati e consegnati a ciascuna utenza (escluse le tipologie di contenitori con volumetria inferiore al minimo deliberato).

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere **la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile** determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.⁵⁰

7. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente o, in mancanza, sulla base di presunzioni semplici.

8. Qualora vengano esposti sacchi e/o contenitori senza il dispositivo elettronico di controllo essi verranno prelevati per identificare la provenienza in presenza di un pubblico ufficiale e, nel caso si individui il responsabile dell'errato conferimento, verranno addebitati allo stesso le sanzioni previste dal Regolamento di igiene urbana, fermo restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

9. Qualora non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di consegna tra le diverse utenze non domestiche, il Comune può autorizzare il conferimento di sacchi e/o contenitori di rifiuto non recuperabili condivisi tra più unità non domestiche (**utenze non domestiche aggregate**). In tali casi la quota variabile 2 della tariffa è ripartita dal Comune, in capo alle singole utenze che utilizzano il contenitore condiviso, utilizzando i coefficienti (Kd) di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa. L'uso di detti parametri è ammesso anche per quelle porzioni di territorio in cui, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale o sostenibilità economica, non sia possibile implementare sistemi di misurazione puntuale. Il Comune è tenuto al controllo dei

⁵⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

6. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato riferito, per ognuna delle frazioni misurate, alla tipologia di attività svolta e di contenitore in dotazione tenendo conto, in fase di conguaglio, delle eventuali variazioni avvenute in corso d'anno oppure, in alternativa, sulla base di un coefficiente minimo di potenziale produzione di rifiuto per classe di attività approvato contestualmente alle tariffe. Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non recuperabile.

conferimenti aggregati e può commisurare al soggetto che rappresenta l'aggregazione le sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Resta fermo l'obbligo dei singoli occupanti delle singole unità produttive associate all'aggregazione di presentare denunce ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

10. Qualora previsto dal vigente Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, a seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Gestore, lo stesso fornisce il servizio a pagamento di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore e di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti, secondo modalità e tariffe che esulano dall'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le **utenze non domestiche** sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La Giunta Comunale si riserva di approvare una tabella di raccordo tra i codici Ateco e le categorie di cui all'Allegato 2.⁵¹

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La **tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici** facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione ed autonoma e distinta destinazione d'uso rispetto all'attività prevalente effettuata, ad esempio ove le unità produttive abbiano sede in luoghi diversi ed abbiano differenti destinazioni d'utilizzo oppure siano collocate nella medesima unità produttiva ma con differente tipologia di attività esercitata in aree significative per dimensione e ben individuabili e separabili, per le quali si riscontri una specifica sottocategoria connessa alla differente capacità di produzione o composizione qualitativa dei rifiuti prodotti. Ognuna delle utenze derivanti dalla suddivisione è soggetta agli obblighi di cui al presente Regolamento, tra cui quelli connessi all'obbligo

⁵¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale, o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, a quanto risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

di ritiro di dotazioni separate, conferimenti separati e ogni utenza sarà soggetta anche all'applicazione dei minimi di cui all'art. 18 comma 6.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti. Per le abitazioni adibite ad attività di Home Restaurant, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.⁵²

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. In caso di variazioni di classificazione delle attività riportate nell'Allegato 2, introdotte dal legislatore, le utenze non domestiche interessate sono tenute a presentare apposita istanza per richiedere l'adeguamento della classificazione alla norma di legge, con effetto a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, salvo il Comune, nella delibera di approvazione delle tariffe, non disponga diversamente.⁵³

Articolo 20

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). Per tali istituzioni non trovano quindi applicazione le disposizioni di cui al precedente art. 18.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

3. Al tributo per le istituzioni scolastiche statali si applica il tributo provinciale di cui al successivo articolo 22.

Articolo 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata per ciascun metro quadrato rapportando a giorno la tariffa

⁵² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Per le abitazioni adibite ad attività di Bed & Breakfast, alla superficie destinata a tale tipologia di attività si applica per assimilazione la tariffa relativa alla categoria 08 Alberghi senza ristoranti.

⁵³ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo richiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.⁵⁴

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 13,00. Non sono soggette al tributo giornaliero le occupazioni per le quali non sia consentito il conferimento al servizio pubblico di alcun tipo di rifiuto prodotto nell'ambito della medesima, nonché le occupazioni esentate ai fini dell'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, salvo l'atto di concessione non disponga diversamente.⁵⁵

8. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di mercati, eventi sportivi, attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, circhi o altre manifestazioni socioculturali, qualora si possa quantificare l'effettivo costo del servizio offerto, il Comune potrà addebitare il costo integralmente agli utilizzatori, secondo modalità e tempistiche da concordare nei singoli casi.

Articolo 22 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano

⁵⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

⁵⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

7. Per ogni singola occupazione si applicherà una tariffa complessiva minima non inferiore ad Euro 13,00.

sull'importo del tributo comunale.⁵⁶

3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo periodicità e modalità stabilite da specifiche disposizioni normative o da specifici accordi con le amministrazioni provinciali di competenza.

⁵⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO VI – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) **abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;
- b) **abitazioni tenute a disposizione da nuclei che risiedono all'estero**, di cui all'art. 17 c. 8 del presente Regolamento: riduzione del **30%** della quota fissa e della quota variabile 1;

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione.⁵⁷

3. Alle utenze domestiche che dichiarano, mediante sottoscrizione di apposita richiesta, di praticare il **compostaggio** dei propri scarti organici il Comune può applicare, con decorrenza dall'anno successivo a quello di prima istituzione e, per i successivi, dalla data di accettazione della richiesta, una **riduzione percentuale della quota variabile 1**, nella misura definita nella Delibera di approvazione annuale delle tariffe e nel rispetto delle modalità di seguito previste:

- a) l'attività di compostaggio deve essere riconducibile al possesso ed all'utilizzo di un'area a verde pertinenziale esclusiva della medesima utenza. Dalla riduzione sono comunque escluse le utenze condominiali.
- b) la riduzione viene mantenuta anche per gli anni successivi, senza bisogno di rinnovo della richiesta e comunque sino a comunicazione da parte dell'utente di cessazione dell'attività di compostaggio oppure di cessazione dell'occupazione, eccetto si verifichi il subentro familiare.
- c) il richiedente si impegna:
 - ad essere iscritto nell'Albo dei Compostatori Domestici istituito presso il Comune;
 - a praticare l'attività di compostaggio in via continuativa per tutto il corso dell'anno solare, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 3 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, garantendo di conseguenza di non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti;
 - a consentire l'accesso alla propria abitazione dei tecnici autorizzati alla verifica del corretto ed effettivo esercizio dell'attività di compostaggio. In caso di impedimento all'accesso, o in caso di accertamento di mendace dichiarazione, il riconoscimento della riduzione verrà revocato per l'anno intero, con applicazione della sanzione prevista dall'art. 33, comma 3, del presente Regolamento e con applicazione delle sanzioni eventualmente previste dal Regolamento di gestione dei rifiuti. Tale revoca verrà, comunque, applicata d'ufficio in tutti quei casi in cui verrà riscontrata la mancanza dei requisiti sopra previsti;

⁵⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

- d) il beneficio dell'agevolazione è subordinato al regolare versamento del tributo nel quinquennio precedente. In caso contrario l'agevolazione è sospesa fino a dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle pendenze arretrate.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della reale sussistenza delle condizioni per l'accesso ed il mantenimento delle riduzioni richieste.

Articolo 24

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa delle utenze non domestiche **non stabilmente attive** si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.⁵⁸
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità, e decorre dalla data indicata nella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.⁵⁹
3. Alle riduzioni presenti in questo articolo si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.
4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il **recupero degli alimenti ancora edibili**, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una **riduzione percentuale della quota variabile 1**. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al presente comma. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.⁶⁰

⁵⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. La tariffa delle utenze non domestiche non stabilmente attive si applica alla metratura effettivamente utilizzata per l'attività in misura ridotta del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

⁵⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

⁶⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. Alle utenze non domestiche che attuano in maniera continuativa il recupero degli alimenti ancora edibili, nel rispetto delle modalità riportate nel comma 4 dell'art. 11 del Regolamento tipo per la gestione dei Rifiuti Urbani, anche in applicazione della Legge 19 agosto 2016 n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti

5. Alle utenze non domestiche che attuano l'attività di Bed & Breakfast il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1. ⁶¹

Articolo 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO E IL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ⁶²

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle **utenze non domestiche** può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di **rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo** nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. La riduzione può continuare ad essere applicata alle utenze che non abbiano optato per il ricorso al mercato per il recupero dei rifiuti urbani da esse prodotti. ⁶³

2. Per «**riciclo**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. Per «**recupero**» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. ⁶⁴

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi", e che ne facciano motivata e documentata richiesta, il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

⁶¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, introdotto con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

5. Alle utenze non domestiche che attuano l'attività di agriturismo e di Bed & Breakfast il Comune può definire nella Delibera di approvazione delle tariffe annuali una riduzione percentuale della quota variabile 1.

⁶² Titolo modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Titolo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

Articolo 25

RIDUZIONI PER IL RICICLO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

⁶³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

⁶⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione per **riciclo** è rapportabile alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4, calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviati al riciclo e la quantità di rifiuti urbani totali prodotti, desumibile dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.⁶⁵

4. La riduzione per **riciclo** della quota variabile 1 della tariffa deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di giugno dell'anno successivo, consegnando l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.⁶⁶

5. Il Comune si riserva di stabilire, nella deliberazione tariffaria, l'ammontare globale massimo delle riduzioni ammissibili di cui al comma 1. In caso di superamento del predetto limite esse sono proporzionalmente ridotte.⁶⁷

6. A decorrere dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 198, comma 2 bis, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico **tutti** i propri rifiuti urbani, con obbligo di dimostrazione di averli avviati al **recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. Così come disposto dall'articolo 238, comma 10, del medesimo D. Lgs., le utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni successivi, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La scelta deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con obbligo di ripresentare la dichiarazione di cui all'art. 30. Per il solo anno 2021, la comunicazione va effettuata entro la data del 31 maggio, con valenza a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le utenze non domestiche che non effettuano alcuna opzione possono continuare a conferire i propri rifiuti urbani al pubblico servizio.⁶⁸

7. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano

⁶⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. La riduzione fruibile è rapportabile alle quantità di rifiuti assimilati previsti dal Regolamento di gestione dei rifiuti, che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo, appartenente ai codici rifiuto elencati nell'Allegato 4.

⁶⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

4. La riduzione della tariffa dovuta dall'utenza nella parte variabile 1, è calcolata sul rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo e la quantità di rifiuti prodotti desunta dai coefficienti di produzione potenziale di rifiuti previsti dal DPR 158/1999 per la specifica attività (kd) moltiplicati per le superfici tassabili.

⁶⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, ad esempio la copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti, o copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

⁶⁸ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.⁶⁹

8. Per poter mantenere l'esclusione dalla corresponsione della quota variabile 1 e 2 della tariffa, le utenze non domestiche che hanno optato per il conferimento dei propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare entro il mese di **giugno dell'anno successivo** a quello di competenza le attestazioni rilasciate dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero.⁷⁰

9. In caso di mancata presentazione delle attestazioni, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto e il Comune procederà al recupero di quanto dovuto.⁷¹

Articolo 26

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al **40 %** della quota fissa e della quota variabile 1 per le **utenze poste a una distanza superiore a 1000 metri** dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.⁷²

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.⁷³

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del **20 %** della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di **mancato svolgimento del servizio**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.⁷⁴

4. In presenza di **lavori per la realizzazione di opere pubbliche** disposti dal Comune o da proprie società, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di 6 mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del **50 %** della quota variabile 1.

⁶⁹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁷⁰ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁷¹ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁷² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Il tributo è ridotto al 40 % della quota fissa e della quota variabile 1 per le utenze poste a una distanza superiore a 3000 metri dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.

⁷³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche.

⁷⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della quota fissa e della quota variabile 1, nei periodi di mancato svolgimento del servizio, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, esclusi casi di imprevisto ed accidentale disservizio.

La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera indicando:

- la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- l'indicazione dei lavori svolti con il tempo complessivo della loro durata, come segnalato dagli organi competenti.

La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre sessanta giorni dal termine dei lavori.

La riduzione spetta per l'anno in cui si è verificata la chiusura dei lavori e sarà conteggiata nell'avviso bonario di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

Articolo 27 AGEVOLAZIONI

1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, salvo specifiche disposizioni di legge ne dispongano la copertura con altri fondi oppure a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.⁷⁵

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate in apposito capitolo di bilancio comunale e, pertanto, le tariffe corrispondenti saranno liquidate dal Comune, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.

Articolo 28 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

⁷⁵ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Il Comune istituisce ulteriori agevolazioni, di cui all'Allegato 3, rispetto a quelle previste ai precedenti articoli da 23 a 26, la cui copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 29

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle rilevazioni anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza.

La tariffa verrà adeguata d'ufficio dal giorno della variazione anagrafica, con congruaggio sull'avviso di pagamento successivo.

2. La dichiarazione deve essere presentata, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune:

- a) per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - in caso di decesso del contribuente: dai familiari conviventi nel caso di utenza domestica non residente e, negli altri casi, da uno degli eredi dello stesso. La dichiarazione può non essere presentata nel caso di utenza domestica residente poiché il Comune provvede d'ufficio ad effettuare il subentro ad altro familiare convivente;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, obbligati in solido, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.⁷⁶

⁷⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si

1. La dichiarazione di nuova occupazione, variazione o cessazione, redatta su modelli messi a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 90 giorni e comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, recapito, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia o le generalità del soggetto denunciante, se diverso dall'intestatario della scheda famiglia, con indicazione della qualifica;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente l'esponente, la scala, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o il possesso, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve obbligatoriamente contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, recapito);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) con indicazione della qualifica;
- c) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici indicati sui moduli predisposti dal Comune, anche attraverso persona debitamente delegata, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata a mezzo fax, o inviata in via telematica con posta elettronica o certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio, negli altri casi fa fede la data del rapporto di ricevimento. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il

verifica il fatto che ne determina l'obbligo. La denuncia di nuova occupazione o variazione presentata oltre i termini di cui sopra è da considerarsi omessa i fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 33 comma 2 del presente Regolamento.

Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di gestione della Tari in concessione, appalto di servizi, convenzione o affidamento, il Comune ha facoltà di nominare il funzionario responsabile in capo al soggetto affidatario, anche limitatamente a singole fasi del processo gestionale.⁷⁷

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie convenzionale di 130 mq.⁷⁸

⁷⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Nel caso di gestione della Tari in concessione, convenzione o affidamento, il Comune ha facoltà di nominare il funzionario responsabile in capo al soggetto affidatario, anche limitatamente a singole fasi del processo gestionale.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

⁷⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., con facoltà del Comune di applicare ai fini accertativi superfici presuntive desunte dall'applicazione di calcoli statistici elaborati per classi di utenza oppure una superficie standard di 130 mq.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla **quota fissa** del tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero, nei casi in cui non sia possibile risalire all'esatto riferimento catastale, si applicheranno criteri razionali approvati dal funzionario responsabile. La **quota variabile 2** verrà applicata in ragione del quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile stabilito in sede di approvazione delle tariffe, e potrà essere maggiorata da 1 a 10 volte a seconda della gravità della violazione.

5. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. In ogni caso il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del Regolamento UE 2016/679.⁷⁹

6. Nei casi di cui al precedente comma, al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il soggetto affidatario è tenuto a consentire al Comune l'accesso alla banca dati informatica contenente le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei soggetti passivi, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione mentre il Comune, si impegna a fornire l'accesso al soggetto affidatario, nel rispetto della normativa in vigore, alle principali banche dati (Siatel, Sister, Portale dei comuni, ecc.) ed a fornire tutti i dati ed i tracciati necessari per la gestione delle posizioni tributarie ed inoltre, nell'esercizio della propria attività di controllo, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, comunica le informazioni al soggetto affidatario. In ogni caso, le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e conservazione dei dati dovranno essere strutturate per garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, l'inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005, al fine di permetterne l'utilizzo facilitato, il riutilizzo e la redistribuzione, come definito dal D. Lgs. 179/2012 per un congruo periodo di conservazione e dovranno essere soggette a standard di sicurezza certificati.

7. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto affidatario, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle autorizzazioni per l'esposizione di mezzi pubblicitari;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

⁷⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

5. Nei casi di affidamento a terzi, il soggetto affidatario è individuato dall'Amministrazione Comunale quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle attività connesse alla tariffa e gli uffici comunali sono tenuti a comunicare agli eventuali soggetti affidatari tutti i dati, le informazioni e gli elementi indispensabili per l'applicazione del tributo. In ogni caso il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, del D.Lgs. 196/2003.

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
- di ogni altra documentazione utile alla individuazione di situazioni da assoggettare al tributo.⁸⁰

Articolo 32 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Si fa rimando al Regolamento generale delle entrate comunali per ogni dettaglio applicativo.⁸¹

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa valutazione del Funzionario Responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive. Si fa rimando al Regolamento generale delle entrate comunali per ogni dettaglio applicativo.⁸²

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 33 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.⁸³

⁸⁰ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

⁸¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

⁸² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

3. Il contribuente può richiedere, nei casi di momentanea e comprovata difficoltà economica supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 35, salvo diversa valutazione del funzionario responsabile. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento di massimo due rate consecutive.

⁸³ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019 e con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 500 euro. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. In caso di mancata o incompleta comunicazione di dati relativi a dichiarazioni per la fruizione di riduzioni o esclusioni tariffarie, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando anche tardivamente la comunicazione, purché la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, né iniziate attività amministrative di accertamento di cui l'autore abbia avuto formale conoscenza. Si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 200, solo per il primo anno di irregolarità sanata. Non si dà comunque luogo a restituzioni di tributi già pagati a fronte della tardiva presentazione della dichiarazione e della relativa documentazione.⁸⁴

7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.⁸⁵

Articolo 34 RISCOSSIONE

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, visti anche provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati deliberati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento alle Delibere 443/2019 e 444/2019 e le loro successive modifiche ed integrazioni, inviando ai contribuenti,

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni dal termine di cui al comma 6 dell'art. 34, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

⁸⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

⁸⁵ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.⁸⁶

2. Eventuali conguagli di anni precedenti, o dell'anno in corso, possono essere riscossi anche in unica soluzione.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nell'avviso successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato dai contribuenti al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali e comunque utilizzando tutte le modalità consentite dalla normativa.

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento. Si fa rimando al Regolamento generale delle entrate comunali per ogni dettaglio applicativo.⁸⁷

⁸⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. Il Comune applica e riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, ed ogni altro elemento previsto dall'art. 7 della L. 212/2000. Nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale stabilisce le modalità di emissione, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed il pagamento anche in un'unica soluzione. Il Comune può procedere agli eventuali conguagli attraverso l'emissione di avvisi suppletivi o in occasione dell'emissione relativa al successivo anno tributario. Il conguaglio, in caso di cessazioni o in presenza di particolari condizioni di erogazione del servizio, potrà essere oggetto di specifici avvisi di pagamento o di rimborso.

⁸⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

6. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il

Articolo 35
INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 36
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito indebito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 34, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli avvisi successivi con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Articolo 37
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme, comprensive del tributo provinciale di cui all'articolo 22, inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Articolo 38
CONTENZIOSO E MEDIAZIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive

quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. E' applicabile la rateizzazione di cui al terzo comma dell'art. 32. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'invio di appositi solleciti prima dell'emissione degli avvisi di accertamento.

modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 3.

5. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/1992, così come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n.156/2015, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, previsto dal comma 2 dell'art 17bis del D. Lgs 546/92. Pertanto, il ricorrente, se il reclamo/mediazione si conclude negativamente, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito di copia conforme del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale, secondo le modalità di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 546/92 entro 30 giorni decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla notifica del ricorso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 01/01/2018.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le altre norme regolamentari comunali previgenti in contrasto.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed in particolare quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Articolo 40

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. *I richiami e le citazioni di atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente si devono intendere fatti al testo vigente delle stesse, nonché agli atti successivamente emanati a disciplina delle medesime fattispecie. I richiami al metodo tariffario MTR si intendono fatti al metodo tariffario MTR-2, con riferimento alle annualità disciplinate da questo.*⁸⁸

Articolo 41

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TIA), della Tassa sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Articolo 42

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

⁸⁸ Comma introdotto con deliberazione di C.C. n. _____ del _____.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota fissa** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$\text{dove } QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) per utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *s*

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento *Ka*.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (*n*)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1dom(n) = QUV1dom \cdot Kb(n)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV1dom} = \frac{\mathbf{CV1Tdom}}{\Sigma_n \mathbf{N tot} \cdot \mathbf{Kb(n)}}$$

TV1dom: quota variabile 1 (€) della TARI per un'utenza domestica con nucleo pari a n

QUV1dom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze domestiche ed i nuclei complessivi riferiti alle utenze domestiche moltiplicate per il coefficiente Kb.

Kb: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla classe di nucleo

CV1Tdom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze domestiche

N tot (n): nuclei totali delle utenze domestiche relativi ai componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2dom_i = QUV2dom \cdot \Sigma L(v)_i \cdot S(v)_i}^{89}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV2dom} = \frac{\mathbf{CVD2dom}}{\mathbf{QV2TOTdom}}$$

TV2dom: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza domestica *i*

QUV2dom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze domestiche e quantità totale di rifiuto misurato proveniente dalla raccolta dalle utenze domestiche

QV2TOTdom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente prodotti dalle utenze domestiche

CVDdom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto di volume *v* consegnato all'utenza domestica *i*

(paragrafo abrogato)⁹⁰

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE 2 PER UTENZE DOMESTICHE CON CONTENITORE CONDIVISO

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 annuale all'interno di un'utenza domestica con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF condivisi, per le singole unità abitative la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2COND_{ij} = TUV2dom_i \cdot (n)_{ij}}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2dom_i} = \sum_{j=1}^f \frac{\mathbf{TV2dom_i}}{\mathbf{Kb(n)_{ij}}}$$

⁸⁹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

$\mathbf{TV2dom_i} = \mathbf{QUV2dom} \cdot \Sigma \mathbf{L(v)_i} \cdot \mathbf{S(v)_i} \cdot (\mathbf{Ps})$

⁹⁰ Paragrafo abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

(*Ps*): peso specifico per unità di volume (per tariffa €/kg)

TV2COND_{ij}: subtariffa (€) per ogni unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori oggetto di misurazione puntuale condivisi

(n)_{ij}: numero di componenti del nucleo familiare dell'unità abitativa j appartenente ad un'utenza domestica i sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TUV2dom_i: costo unitario annuo (€/componente) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TV2dom_i**), e la sommatoria dei componenti di tutti i nuclei familiari dell'utenza i , moltiplicati per il rispettivo numero di componenti, sulla base degli scaglioni di cui alla tabella A

TV2dom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza domestica i con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi

n_{ij}: numero di componenti i nuclei familiari dell'utenza i sulla base della classificazione di cui alla tabella A, utilizzatori di sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto non recuperabile condivisi

f: numero totale di unità abitative (e rispettivi nuclei familiari) dell'utenza

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA TARIFFA

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La **quota fissa** annuale per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom (ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kc (ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot} (ap) \cdot Kc (ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche ed il totale delle superfici imponibili delle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 1

Il calcolo avviene ai sensi del punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La formula per il calcolo della **quota variabile 1** annua di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV1ndom (n) = QUV1ndom \cdot S_{ap} (ap) \cdot Kd (ap)}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV1ndom = \frac{CV1Tndom}{\sum_n S_{tot} \cdot Kf (ap)}}$$

TV1ndom: quota variabile 1 (€) per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva *ap* e una superficie pari a *S_{ap}*

QUV1ndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi variabili 1 della raccolta differenziata totali attribuiti alle utenze non domestiche e le superfici complessive riferite alle utenze non domestiche moltiplicate per il coefficiente Kd.

Kd: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività

CV1Tndom: totale dei costi variabili 1 della raccolta differenziata attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva *ap*

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE 2

La formula per il calcolo della **quota variabile 2** annuale di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV2ndom}_i = \mathbf{QUV2ndom} \cdot \Sigma \mathbf{L}(v)_i \cdot \mathbf{S}(v)_i^{91}$$

$$\text{dove } \mathbf{QUV2ndom} = \frac{\mathbf{CVD2ndom}}{\mathbf{QV2TOTndom}}$$

TV2ndom_i: quota variabile(€) dei rifiuti prodotti per un'utenza non domestica *i*

QUV2ndom: quota unitaria (€) determinata dal rapporto tra costi variabili totali della raccolta puntuale delle frazioni con conferimenti misurati attribuiti alle utenze non domestiche e quantità totale di rifiuto non recuperabile (o di altre frazioni raccolte con misurazione puntuale) prodotti dalle utenze non domestiche

QV2TOTndom: quantità totale di rifiuti misurati puntualmente raccolti dalle utenze non domestiche

CVD2ndom: totale costi variabili delle frazioni misurate puntualmente attribuiti alle utenze non domestiche

L (v)_i: quantità di rifiuto misurato, corrispondente al sacchetto/contenitore di volume *v_i*

S(v)_i: numero svuotamenti del sacchetto/contenitore di rifiuto non recuperabile di volume *v* consegnato all'utenza non domestica *i*

(paragrafo abrogato)⁹²

RIPARTIZIONE QUOTA VARIABILE DELLA TARIP PER UTENZE NON DOMESTICHE CON CONTENITORI CONDIVISI

Per quanto riguarda il calcolo della quota variabile 2 per un'utenza non domestica con contenitori di rifiuto soggetti a misurazione puntuale condivisi, per la singola attività produttiva, la formula è la seguente:

$$\mathbf{TV2CONND}_{ij} = \mathbf{TUV2ndom}_i \cdot \mathbf{Sap}_{ij} \cdot \mathbf{Kd}(ap)_{ij}$$

$$\text{dove } \mathbf{TUV2ndom}_i = \sum_{j=1}^f \frac{\mathbf{TV2ndom}_i}{\mathbf{Sap}_{ij}}$$

TV2CONND_{ij}: subtariffa (€) per ogni attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con contenitori di rifiuto raccolto con misurazione puntuale condivisi

Kd (ap)_{ij}: coefficiente proporzionale di produttività in funzione delle superfici *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*

TUV2ndom_i: costo unitario annuo (€/mq) determinato dal rapporto tra la tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag condivisi (**TVndom_i**), e la sommatoria dei metri quadri di superficie occupata dalle attività produttive *j* appartenenti all'utenza non domestica *i*.

TV2ndom_i: tariffa annua (quota variabile 2) di un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi.

⁹¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

$\mathbf{TV2ndom}_i = \mathbf{QUV2ndom} \cdot \Sigma \mathbf{L}(v)_i \cdot \mathbf{S}(v)_i \cdot (\mathbf{Ps})$

⁹² Paragrafo abrogato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

(**Ps**): peso specifico per unità di volume (per tariffa €/kg)

Sap_{ij} = superficie totale locali occupati da un'attività produttiva *j* appartenente ad un'utenza non domestica *i* con sacchi e/o contenitori dotati di Tag UHF di rifiuto oggetto di misurazione puntuale condivisi

f: numero totale di attività produttive *j* appartenenti ad un'utenza non domestica *i*.

ALLEGATO 3

AGEVOLAZIONI

1. In riferimento all'art. 27, si applicano le seguenti agevolazioni:
 - a) Sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione, escluse pertinenze come box o cantine, non maggiore di 50 mq in cui il nucleo familiare non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;⁹³
 - b) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente invalido almeno al 74% ed il valore dell'ISEE del nucleo sia inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe;⁹⁴
 - c) (lettera abrogata)⁹⁵
 - d) (lettera abrogata)⁹⁶
 - e) (lettera abrogata)⁹⁷

⁹³ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

a) Sono escluse dalla tassazione le utenze domestiche con superficie di abitazione non maggiore di 50 mq in cui il singolo occupante non sia proprietario dell'immobile ed abbia un ISEE inferiore al minimo vitale;

⁹⁴ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

b) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche in cui il singolo occupante sia invalido almeno al 74% con ISEE inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe;

⁹⁵ Lettera abrogata con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

c) Beneficiano di una riduzione del 20% sulla quota fissa e variabile 1 della tariffa le utenze domestiche composte da un nucleo di massimo due componenti di cui uno almeno di anni 85 compiuti in cui il singolo occupante sia in possesso di attestato di invalidità non inferiore al 74% con ISEE familiare inferiore all'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe;

⁹⁶ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019 e con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e successivamente abrogata con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di pannolini, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La dotazione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta ha validità per l'intero periodo di diritto all'agevolazione;

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

d) Beneficiano di una riduzione della tariffa le utenze in cui siano presenti all'interno del nucleo familiare uno o più componenti di età fino a due anni che utilizzino pannolini. La riduzione viene commisurata a copertura della quota dovuta per i conferimenti di sacchi indifferenziati eccedenti i minimi disposti (c.d. quota variabile 2 oltre i minimi) fino a concorrenza di un importo massimo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe, valevole per ognuno dei componenti di età fino a due anni. La riduzione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta ha validità per l'intero periodo di diritto all'agevolazione;

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

d) Beneficiano di una riduzione per l'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe per neonato, commisurabile in frazioni semestrali, le utenze che conferiscono pannolini in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un neonato di età fino a due anni compiuti entro il 31/12 dell'anno in cui viene presentata la richiesta. La richiesta ha validità anche per il secondo anno di diritto alla detrazione;

2. (comma abrogato) ⁹⁸

⁹⁷ Lettera modificata con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019 e con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019 e successivamente abrogata con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 43 del 19.12.2019:

e) Beneficiano di una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi e/o contenitori da utilizzare per il conferimento di presidi, nella misura deliberata dal Comune in occasione dell'approvazione delle tariffe, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio. La dotazione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta deve essere ripresentata entro il 31/12 di ognuno degli anni successivi, nel caso in cui la patologia permanga in essere.

Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 15.03.2019:

e) Beneficiano di una riduzione della tariffa le utenze in cui siano presenti all'interno del nucleo familiare uno o più componenti che utilizzino presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio. La riduzione viene commisurata a copertura della quota dovuta per i conferimenti di sacchi indifferenziati eccedenti i minimi disposti (c.d. quota variabile 2 oltre i minimi) fino a concorrenza di un importo massimo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe, valevole per ognuno dei componenti con patologia. La riduzione è concedibile in frazioni semestrali, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta deve essere ripresentata entro il 31/12 di ognuno degli anni successivi, nel caso in cui la patologia permanga in essere.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

e) Beneficiano di una riduzione per l'importo annualmente deliberato dal Comune in fase di approvazione delle tariffe per soggetto, commisurabile in frazioni semestrali, le utenze in cui sia presente all'interno del nucleo familiare almeno un componente che utilizzi presidi medico-sanitari (ausili per incontinenza e stomie) forniti dalla ASST competente per territorio.

⁹⁸ Comma abrogato con deliberazione di C.C. n. 15 del 28/04/2022.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

2. I soggetti interessati devono presentare al Comune una richiesta redatta su apposita modulistica, debitamente documentata. Il Comune, verificata l'effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, concede l'agevolazione, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta.

ALLEGATO 4

ELENCO DEI RIFIUTI URBANI - ALLEGATO L-QUATER PARTE IV D.LGS. 152/2006 ⁹⁹

1. In riferimento all'art. 25, le riduzioni in caso di avvio al recupero si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici EER di cui all'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) D. Lgs. 152/2006.

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102

⁹⁹ Allegato modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

TABELLA DEI CER CON RIDUZIONE IN CASO DI RICICLO

1. In riferimento all'art. 25, la riduzione in caso di avvio al riciclo si applica ai rifiuti appartenenti ai seguenti Codici CER:

CER	DESCRIZIONE
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01 01	Carta e cartone

TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

ALLEGATO 5

TABELLA DELLE ATTIVITA' CON ESCLUSIONE PARZIALE DELLE SUPERFICI

1. In riferimento all'art. 10 comma 5, per le utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, ai fini del calcolo della parte variabile del tributo è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, l'abbattimento percentuale del 20%.¹⁰⁰

2. Alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione a deposito coperto o scoperto di utenze non domestiche, purché complessivamente di estensione non inferiore a mq 100, può essere applicata la tariffa prevista per la categoria 3 di cui all'allegato 2.

¹⁰⁰ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 25 del 29.06.2021.

Testo originario, approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.03.2018:

1. In riferimento all'art. 10 comma 5, per le utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile o difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, ai fini del calcolo della parte variabile del tributo è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, l'abbattimento percentuale del 20%.



Comune di San Giorgio su Legnano

Piazza IV Novembre, 7 - 20034 (MI) - C.F. 01401970155
Centralino: 0331.401564 (r.a.) - Fax: 0331.403837 - Polizia Locale: 0331.404074
www.sangiorgiosl.org - E-mail: info@sangiorgiosl.org
PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 APR. 2022
avente per oggetto:

MODIFICHE AL «REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE».

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1[^] comma, D.Lgs. 267/2000, si esprime:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
San Giorgio su Legnano, 14/04/2022

Il Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino
(Dr.ssa Daniela Anna COZZI)



Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
San Giorgio su Legnano, 14/04/2022

Il Responsabile del Settore
Ragioneria, Segreteria e Affari Generali
(Dr. Salvo DI MARIA)





COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
PIAZZA IV NOVEMBRE, 7 - 20034 SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI)
CF. 01401970155

☎ 0331/401564 - ☎ 0331/403837

www.sangiorgiosl.org Email: info@sangiorgiosl.org

PEC: comune.sangiorgiosulegnano@cert.legalmail.it

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 15 DEL 28 APRILE 2022

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Walter CECCHIN



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi 19 MAG. 2022 giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

San Giorgio su Legnano, 19 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N° Rep. 412/2022

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della legge 69/2009 sul sito informatico all'indirizzo <http://www.sangiorgiosl.org> dal 19 MAG 2022 al 03 GIU 2022

San Giorgio su Legnano, li 07 GIU 2022

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune dal 19 MAG 2022 al 03 GIU 2022.

San Giorgio su Legnano, 11 GIU 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO



CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITA' (art. 134, 3° e 4° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il _____ per essere la stessa stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

il 28 APR. 2022 per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Giorgio su Legnano, 18 MAG. 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico A.S. D'ONOFRIO

